

DELIBERA N. 283/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio*

2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 21 maggio 2019 (prot. n. 218141) con cui il Comitato Provinciale per le comunicazioni di Bolzano ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, a seguito della segnalazione presentata dal consigliere provinciale Paul Kollensperger per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione provinciale in relazione alla pubblicazione, nel periodo compreso tra il 26 marzo 2019 e il 16 aprile 2019, sul sito istituzionale dell’ente di 23 comunicati stampa in cui viene citato il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher. In particolare, il Comitato, nel rilevare che *“al momento dell’invio della [...] contestazione alla Provincia (14 maggio), questa si era già adeguata spontaneamente. Infatti, i comunicati stampa elencati nella segnalazione [...], non erano presenti sul sito della Provincia”*, ha proposto l’archiviazione degli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota la quale il Direttore dell’Agenzia di Stampa e Comunicazione della Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“in relazione alla nota del 6 maggio scorso con la quale il consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano Paul Köllensperger segnalava [...] una presunta violazione da parte della Agenzia per la Stampa e la Comunicazione dell’art. 9 della legge 28/2000 [...], con riferimento a 23 comunicati stampa, pubblicati da questa agenzia, contenenti riferimenti alla persona del Presidente della Provincia Arno Kompatscher, desidero comunicare quanto segue: [...] abbiamo provveduto immediatamente a togliere ogni riferimento online ed offline ai comunicati stampa di cui sopra e ad altri comunicati che potessero avere riferimenti ad assessori provinciali”*;
- *“Ci siamo inoltre adeguati immediatamente nella nostra attività di stampa, togliendo da ogni comunicato stampa, ogni riferimento personale riguardante le istituzioni politiche di questa Provincia”*;
- *“Nel sottolineare che mai abbiamo riferito nel periodo in questione, di candidati alle prossime elezioni europee, ne abbiamo raccontato di eventi istituzionali che in qualche maniera potessero essere ricollegati alle elezioni stesse, desideriamo scusarci per la svista - certamente non voluta - ma frutto della nostra volontà di rappresentare l’attività istituzionale di questa Provincia, rispondendo al nostro compito principale che è quello di garantire nella maniera più efficiente possibile, l’informazione per la popolazione”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la pubblicazione dei comunicati stampa oggetto di segnalazione sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione dei comunicati in questione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che,

con riferimento alle elezioni europee fissate per il 26 maggio 2019, coincide con il 25 marzo 2019;

PRESO ATTO che la Provincia Autonoma di Bolzano, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato di aver *“provveduto immediatamente a togliere ogni riferimento online ed offline ai comunicati stampa di cui sopra e ad altri comunicati che potessero avere riferimenti ad assessori provinciali”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha accertato l'avvenuta rimozione dei comunicati stampa in questione in quanto *“al momento dell'invio della [...] contestazione alla Provincia (14 maggio), questa si era già adeguata spontaneamente”*;

RITENUTO che l'attività di rimozione dei comunicati stampa è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia Autonoma di Bolzano e al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi